



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI  
RAPPORTI INTERNAZIONALI  
EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Ufficio 2 DGISAN - Igiene generale degli alimenti  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

**Consiglio Nazionale delle Ricerche  
(CNR)**

Protocollo-[ammcen@pec.cnr.it](mailto:ammcen@pec.cnr.it)

[Direttore.uar@pec.cnr.it](mailto:Direttore.uar@pec.cnr.it)

[Silvana.pirelli@cnr.it](mailto:Silvana.pirelli@cnr.it)

*Trasmissione via P.E.C.*

**Ministero Università e Ricerca  
Direzione Generale della Ricerca**  
dgricerca@pec.mur.gov.it

### **OGGETTO: applicazione del Reg. CE 1069/2009 agli utilizzi dei sottoprodotti di origine animale a scopo di ricerca**

In deroga agli articoli 12, 13 e 14 del Reg. (CE) 1069/2009, è possibile l'uso dei sottoprodotti di origine animale (o dei prodotti derivati), di tutte le categorie di rischio, in attività di promozione della scienza e della ricerca. Questo Dicastero, sentito il gruppo nazionale di lavoro sui sottoprodotti, ritiene che, in base all' utilizzo nell'ambito della ricerca, che può essere ricorrente oppure occasionale, possano configurarsi due scenari.

Nell'ipotesi di un utilizzo occasionale, a fini scientifici e di ricerca, l'Autorità Competente regionale e/o locale (in rapporto all'ambito territoriale dell'attività di ricerca), (R 142/2011, Capo III, articolo 11), stabilisce le condizioni entro cui svolgere le operazioni atte a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali.

Le suddette Autorità Competenti dovranno stabilire, caso per caso, le condizioni di trasporto, uso e smaltimento di campioni destinati alla ricerca, mentre gli operatori saranno anche tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'allegato VI, capo I.

Il regolamento (UE) 142/2011 Capo VI, art 20, comma 4, stabilisce, a tal proposito, che l'Autorità Competente può esimere gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla

ricerca dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Per le altre strutture che svolgono invece un'attività di ricerca che contempla un uso ricorrente dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, è necessaria l'effettuazione della notifica della registrazione ex articolo 23 del Reg. (CE) 1069/2009, come "Utilizzatore per scopi di ricerca" con il codice SANCO UDER (acronimo di Use for Diagnostic, Education and/or Research (including testing) - Utilizzo a fini diagnostici, didattici e/o di ricerca (inclusi i test)).

L'art 23 del regolamento (CE) 1069/2009 stabilisce infatti che – salvo le opportune deroghe - gli operatori che sono attivi in qualunque fase della produzione, del trasporto, della manipolazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'uso o dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (e prodotti derivati), sono tenuti a registrarsi ed a garantire il mantenimento della tracciabilità dei sottoprodotti (documenti commerciali e registri).

La procedura di registrazione viene attivata secondo le indicazioni previste dai provvedimenti emanati dalla Regione territorialmente competente. E' opportuno che gli operatori registrati per attività di ricerca predispongano una procedura per la gestione dei sottoprodotti di origine animale (e prodotti derivati), in conformità con i dettami delle norme comunitarie che regolano la materia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

\* Dott. Pietro Noè

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Referente/Responsabile del procedimento:*

*Dr. Tiziana Serraino*

*email: t.serraino@sanita.it- tel. 06-59942816. cell di servizio 3204078117*